

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2018

Stato: 1° gennaio 2022

Per le persone assicurate nel piano complementare II si applicano:

- **il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2018 (stato: 1° gennaio 2022);**
- **il corrispondente piano di base della Cassa pensioni Posta;**
- **il piano complementare II della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2018 (Stato: 1° gennaio 2022).**

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Assicurazione	3
Art. 3	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 4	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 6	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 7	Prestazioni nel piano complementare II	5
Art. 8	Rapporto con il piano di base	5
Art. 9	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 10	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 11	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	5
4	Riscatto	
Art. 12	Riscatto con prestazioni d'entrata	6
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	6
Art. 14	Riscatto in vista del pensionamento anticipato	7
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 15	Importi limite	9
Art. 16	Interessi	9
Art. 17	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	9
Art. 18	Tasse	9
6	Entrata in vigore	
Art. 19	Entrata in vigore	10

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

-
- Art. 1 **Inizio dell'assicurazione di vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**
L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.
-
- Art. 2 **Assicurazione**
Se la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo d'assicurazione per mancato raggiungimento della soglia d'entrata, il capitale di risparmio è mantenuto senza regime contributivo.
-
- Art. 3 **Componenti variabili del salario da assicurare (art. 14 cpv. 2 regolamento di previdenza)**
- ¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.
- ² Sono componenti salariali variabili da assicurare:
- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto, e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno, e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni, nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.
- ³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento

Art. 4 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato		
	Dipendente		Datore di lavoro
	Minus	Standard	
22 – 34	4.000	7.000	7.900
35 – 44	5.625	8.625	9.525
45 – 54	8.750	11.750	12.650
55 – 65	9.250	12.250	13.150

Il piano complementare II offre 2 piani di risparmio: standard e minus (vedi art. 5 regolamento di previdenza). Il piano di risparmio scelto per l'assicurazione nel piano di base è valido anche per il piano di previdenza complementare ed è vincolante per la persona assicurata.

Art. 5 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.00	0.50
22 – 65	1.00	0.50	1.50

Art. 6 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi amministrativi. Questi ultimi vengono riscossi solo una volta per ogni persona assicurata.

3 Prestazioni

Art. 7 Prestazioni nel piano complementare II

Nel piano complementare II sono assicurate esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
 - b. capitali di vecchiaia;
 - c. rendite d'invalidità;
 - d. rendite al/alla coniuge superstite, al/alla partner convivente secondo gli art. 62 e 63 del regolamento di previdenza e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata dopo l'età ordinaria di pensionamento;
 - e. capitale garantito in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento;
 - f. prestazioni d'uscita;
 - g. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a;
 - h. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
-

Art. 8 Rapporto con il piano di base

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 lettera h è utilizzato dapprima il capitale di risparmio secondo il presente piano di previdenza complementare.

Art. 9 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta al 65% della rendita di vecchiaia in corso.

Art. 10 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso nel piano di previdenza complementare prima dell'età ordinaria di pensionamento corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza complementare moltiplicato per 7, ma almeno al capitale di risparmio accumulato al momento del decesso e all'eventuale capitale di risparmio complementare. Dal capitale garantito in caso di decesso vengono dedotti i prelievi anticipati e i versamenti effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e a seguito di un divorzio.

Art. 11 Coordinamento delle prestazioni di previdenza

Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e prestazioni del piano di previdenza di base o prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPG. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPG. In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, tutte le prestazioni della Cassa pensioni Posta secondo gli piani di base e complementare sono limitate alle prestazioni minime secondo la LPP.

4 Riscatto

Art. 12 Riscatto con prestazioni d'entrata (art. 24 regolamento di previdenza)

La prestazione d'entrata è accreditata al capitale di risparmio del piano di base e del piano complementare proporzionalmente al salario da assicurare al momento dell'entrata.

Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	15	464	45
24	30	498	46
25	46	532	47
26	61	567	48
27	78	603	49
28	94	639	50
29	111	676	51
30	128	714	52
31	145	753	53
32	163	792	54
33	181	832	55
34	200	874	56
35	218	916	57
36	241	960	58
37	264	1004	59
38	287	1050	60
39	311	1096	61
40	335	1143	62
41	360	1191	63
42	385	1240	64
43	411	1290	65
44	438		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (714%*40 000)	285 600 CHF
– riscatto possibile (285 600– 120 000)	165 600 CHF

Art. 14 Riscatto in vista del pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Tabelle riscatto uomini

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	50	99	153	206	258	312	367	46	70	138	206	276	347	421	494	
27	51	100	155	209	262	317	372	47	71	140	209	280	352	427	501	
28	52	102	157	212	266	322	378	48	72	142	212	284	357	433	509	
29	53	104	159	215	270	327	384	49	73	144	215	288	362	439	517	
30	54	106	161	218	274	332	390	50	74	146	218	292	367	446	525	
31	55	108	163	221	278	337	396	51	75	148	221	296	373	453	533	
32	56	110	165	224	282	342	402	52	76	150	224	300	379	460	541	
33	57	112	167	227	286	347	408	53	77	152	227	304	385	467	549	
34	58	114	170	230	290	352	414	54	78	154	230	309	391	474	557	
35	59	116	173	233	294	357	420	55	79	156	233	314	397	481	565	
36	60	118	176	236	298	362	426	56	80	158	236	319	403	488	573	
37	61	120	179	240	302	367	432	57	81	160	240	324	409	495	582	
38	62	122	182	244	307	373	438	58	82	162	244	329	415	502	591	
39	63	124	185	248	312	379	445	59	83	164	248	334	421	510		
40	64	126	188	252	317	385	452	60	84	166	252	339	427			
41	65	128	191	256	322	391	459	61	85	168	256	344				
42	66	130	194	260	327	397	466	62	86	171	260					
43	67	132	197	264	332	403	473	63	87	174						
44	68	134	200	268	337	409	480	64	88							
45	69	136	203	272	342	415	487									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

- età (uomo) 52 anni
- salario assicurato 40 000 CHF
- capitale di risparmio accumulato 20 000 CHF
- importo massimo (224%*40 000) 89 600 CHF
- riscatto possibile (89 600–20 000) 69 600 CHF

Tabella riscatto donne

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato														
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato														
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	33	90	153	206	258	312	367	46	33	119	206	276	347	421	494
27	33	91	155	209	262	317	372	47	33	121	209	280	352	427	501
28	33	92	157	212	266	322	378	48	34	123	212	284	357	433	509
29	33	93	159	215	270	327	384	49	35	125	215	288	362	439	517
30	33	94	161	218	274	332	390	50	36	127	218	292	367	446	525
31	33	95	163	221	278	337	396	51	37	129	221	296	373	453	533
32	33	96	165	224	282	342	402	52	38	131	224	300	379	460	541
33	33	97	167	227	286	347	408	53	39	133	227	304	385	467	549
34	33	98	170	230	290	352	414	54	40	135	230	309	391	474	557
35	33	99	173	233	294	357	420	55	41	137	233	314	397	481	565
36	33	100	176	236	298	362	426	56	42	139	236	319	403	488	573
37	33	101	179	240	302	367	432	57	43	141	240	324	409	495	582
38	33	103	182	244	307	373	438	58	44	143	244	329	415	502	591
39	33	105	185	248	312	379	445	59	45	145	248	334	421	510	
40	33	107	188	252	317	385	452	60	46	147	252	339	427		
41	33	109	191	256	322	391	459	61	47	149	256	344			
42	33	111	194	260	327	397	466	62	48	151	260				
43	33	113	197	264	332	403	473	63	49	153					
44	33	115	200	268	337	409	480	64	50						
45	33	117	203	272	342	415	487								

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (donna)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (224% * 40 000)	89 600 CHF
– riscatto possibile (89 600 – 20 000)	69 600 CHF

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 15 **Importi limite**
Vedi allegato a parte.

Art. 16 **Interessi**
Vedi allegato a parte.

Art. 17 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia**

Età di pensionamento	Aliquota di conversione uomini	Aliquota di conversione donne
58	4.241	4.241
59	4.345	4.345
60	4.454	4.454
61	4.568	4.568
62	4.689	4.689
63	4.818	4.895
64	4.955	5.100
65	5.100	5.100
66	5.257	5.257
67	5.424	5.424

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 18 **Tasse**
a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;
b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: 150 CHF.
Gli emolumenti sono riscossi una sola volta per domanda.

6 Entrata in vigore

Art. 19 **Entrata in vigore**

Il piano complementare II della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018, è sostituito dal presente piano complementare II della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018 (Stato 1° gennaio 2022), che entra in vigore il 1° gennaio 2022.

